SENATO DELLA REPUBBLICA

II COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

RIUNIONE DEL 6 LUGLIO 1949

(15ª in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente AZARA

Disegno di legge:

(Discussione e approvazione)

« Modificazione del termine per la regolarizzazione, agli effetti del bollo, degli assegni bancari rimasti insoluti per mancanza di fondi » **(N. 483)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

VISCHIA, *relatore* . . . . . *Pag.* 81, 82

La riunione ha inizio alle ore 11,15.

Sono presenti i senatori: Anfossi, Azara, Berlinguer, Bertini, Bo, Boeri, Ciampitti, Conci, Gavina, Italia, Lussu, Magliano, Musolino, Nobili, Proli, Romano Antonio, Turco, Varriale, Vischia, Zelioli.

Sono altresì presenti, a termini dell'articolo 25 del Regolamento, i senatori Bisori e Cosattini.

BERLINGUER, *segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modificazione del termine per la regolarizzazione, agli effetti del bollo, degli assegni bancari rimasti insoluti per mancanza di fondi » (N. 483) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: « Modificazione del termine per la regolarizzazione, agli effetti del bollo, degli assegni bancari rimasti insoluti per mancanza di fondi », già approvato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

Il termine di quindici giorni, previsto dal primo comma dell'articolo 119 delle norme sull'assegno bancario, approvate con regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, è elevato a giorni trenta.

Dichiaro aperta la discussione.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Vischia.

VISCHIA, *relatore*. Come i colleghi sanno, l'articolo 119 delle norme sull'assegno bancario stabilisce, per la regolarizzazione, agli effetti del bollo, degli assegni bancari che siano stati emessi a vuoto, il termine di quindici giorni dalla data della presentazione dell'assegno per il pagamento.

L'Associazione fra le società italiane per azioni ha fatto presente che, quando si tratta di un assegno emesso in Italia e pagabile all'estero, il termine di quindici giorni è insufficiente. Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con quello delle finanze, ha pertanto proposto il disegno di legge in esame mediante il quale il detto termine viene portato a trenta giorni.

La Camera dei deputati ha modificato il progetto ministeriale stabilendo che l'aumento del termine ha luogo non soltanto nel caso di assegni emessi in Italia e pagabili all'estero, come il primitivo testo disponeva, ma anche quando si tratti di assegni emessi e pagabili in Italia.

Ritengo che non vi siano difficoltà per l'approvazione del disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Pongo in votazione l'articolo unico del disegno di legge. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 11,20.